

VERBALE DI ACCORDO - ESAME CONGIUNTO PER IL RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Oggi 5 giugno 2020 utilizzando la modalità di videoconferenza si sono incontrati:

- la **Prénatal Spa**, con sede in sede legale a Milano, Via Bertani, n. 6, rappresentata dai signori Maurizio Santini (HR Director); assistita dal consulente del lavoro Massimo Brisciani (di seguito la "**Società**");

e

- le Organizzazioni Sindacali, Segreterie Nazionali
 - **FILCAMS CGIL** rappresentata da Vanessa Caccерini
 - **FISASCAT CISL** rappresentata da Elena Maria Vanelli
 - **UILTUCS** rappresentata da Paolo Proietti

per esperire l'esame congiunto della situazione dell'azienda, in cui sono occupati complessivamente **n. 785 dipendenti**, a seguito della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 conv. nella L. 27/2020 e succ. mod. per la proroga della cassa integrazione in deroga per far fronte al perdurare dell'emergenza COVID-19 e alla temporanea riduzione delle attività a causa della generalizzata crisi economica.


PREMESSO CHE

- la Società ha in corso l'intervento dell'ammortizzatore sociale con la causale COVID-19 Nazionale sulla base dell'art. 22 del DL 18/2020 conv. nella L. 27/2020 e succ. mod. per un periodo di 9 settimane a partire dal giorno 16 marzo 2020 per la rete dei Negozi, e dal giorno 26 marzo 2020 per la sede di Cogliate;
- Il DL 34/2020 (di seguito "il Decreto") ha disposto la facoltà di estensione dell'ammortizzatore sociale per la medesima causale COVID-19 Nazionale;
- il perdurare dell'emergenza COVID-19 ha causato una drastica riduzione delle attività aziendali che rende indifferibile la proroga dell'ammortizzatore sociale per il personale occupato indicato nella predetta comunicazione;

a seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

1. la proroga del ricorso all'integrazione salariale decorrerà dal giorno **18 maggio 2020 per la rete dei Negozi** e dal giorno **1 giugno 2020 per la sede di Cogliate** ed interesserà tutti i **785 dipendenti in forza**, esclusi i dirigenti, nominativamente elencati nell'allegato 1 al presente verbale, che si intende sottoscritto e condiviso dalle Parti, indicati per appartenenza ai punti vendita o alla sede suddivisi per regione di svolgimento della prestazione di lavoro, che saranno sospesi dal lavoro fino ad un massimo di 40 ore settimanali, per un periodo di 5 settimane, estese a 9 settimane per le unità produttive nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020, nonché dell'art.22, c. 8 quater DL 18/2020, , conv. nella L. 27/2020, da utilizzare anche non consecutivamente entro il 31 agosto 2020.
2. La Società, compatibilmente con le qualifiche dei lavoratori, le proprie esigenze tecnico produttive e organizzative, nonché con la preminente finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, applicherà il criterio della equa rotazione nel collocamento in Cassa Integrazione; per la Sede di Cogliate ciò avverrà anche attraverso l'utilizzo dello Smart Working.
3. La Società si impegna ad attuare integralmente il Protocollo condiviso Governo – Parti Sociali del 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti nonché il Protocollo Prénatal del 23 aprile 2020 al fine di garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. La Società si impegna a presentare domanda di integrazione salariale ai sensi delle norme vigenti per i periodi oggetto del presente verbale, il cui pagamento avverrà con anticipo da parte della stessa Società alle normali scadenze di paga nei termini previsti dall'art. 22, c. 6 bis, DL 18/2020, conv. nella L. 27/2020.
5. Ai sensi dell'art. 20 D.L. 18/2020, conv. nella L. 27/2020, tenuto conto che la Società ha in corso una CIGS ex art. 21 comma 1 lettera c) (D. Lgs 148/2015 CDS difensivo) nei punti vendita di Benevento, Lucca e Sesto Fiorentino, con



- scadenza al 13 giugno 2020, già sospesa fino al 17 maggio 2020 con Decreto Div. IV.R.0105164.05-05-2020, si concorda che tutti i lavoratori ivi occupati saranno ulteriormente sospesi ex art. 20 D.L. 18/2020 per il periodo stimato di 5 (cinque) settimane continuative, con corrispondente protrazione del termine finale dell'ammortizzatore straordinario
6. I ratei relativi alle ferie, ai permessi ROL e per Ex-festività matureranno come previsto dal CCNL applicato.
 7. Le Parti si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
 8. Le Parti concordano di procedere, su richiesta, ad incontri territoriali e/o di Punto Vendita al fine di verificare le modalità di applicazione del presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 14 del D. Lgs 148/2015 ed art.22 D.L 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 5/06/2020

FILCAMS CGIL

Enrico Carrara

FISASCAT CISL

F. Paolo M. Pavell

UILTUCS

Paolo Pignatelli

Prénatal SpA

M. Sauti

Allegati c.s.: Allegato 1 nominativo personale dipendente